

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 28 dicembre 2023

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia, per l'erogazione del bonus genitori lavoratori separati o divorziati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

Visto l'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha previsto l'istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2021, 294/BIL, con il quale è istituito il capitolo di spesa n. 531 denominato "Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul predetto fondo;

Visto, in particolare, l'art. 5 del suddetto decreto il quale prevede che *"Al fine di garantire l'efficace corresponsione dei benefici, il Dipartimento delle politiche della famiglia può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, mediante stipula di apposita convenzione, per la gestione delle istanze e l'erogazione dei contributi. Agli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede nel limite massimo dell'1% dell'importo del Fondo"*;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto che con nota n. 752 dell'8 settembre 2022, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha richiesto la collaborazione dell'INPS relativamente alla gestione delle istanze e all'erogazione del contributo ai soggetti interessati;

Preso atto che con nota n. 162664 del 12 dicembre 2022 l'Istituto si è reso disponibile a collaborare all'attuazione della misura prevista;

Preso atto che la Convenzione in oggetto prevede che l'erogazione del contributo sia affidata all'INPS, previo invio, da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia, dell'elenco dei beneficiari dalla stessa individuati, dell'importo da erogare e dei dati utili ai fini dell'effettuazione dei pagamenti e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del medesimo Dipartimento;

Preso atto che il Dipartimento provvede ad accreditare preventivamente all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dei contributi, comprensiva di rimborso, a favore dell'Inps, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento e che detto accredito preventivo è condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento della misura prevista;

Preso atto che il Dipartimento riconosce all'INPS la somma di € 100.000,00, pari al 1% del Fondo oggetto della Convenzione, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 23 agosto 2022 a titolo di rimborso omnicomprensivo

di qualsiasi onere sostenuto per il servizio reso;

Preso atto che detta somma sarà imputata in entrata al capitolo del bilancio finanziario 5E1309003 "*Recupero di spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*";

Preso atto che l'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle disposizioni di pagamento ricevute;

Rilevato che nella Convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione della misura;

Preso atto che la Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e ha durata di tre anni e può essere rinnovata, per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, previo rifinanziamento del Fondo, mediante scambio di note PEC;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare la Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia, per l'erogazione del bonus genitori lavoratori separati o divorziati, che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Micaela Gelera

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL BONUS GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, di seguito denominato "Dipartimento" o "Dipofam", con sede in via Quattro Novembre, 144 – 00187, Roma, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato dal.....
..... domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di seguito denominato "INPS", con sede in Via Ciro il Grande, 21 – 00144, Roma, codice fiscale n. 80078750587, rappresentato dal(di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali" e successive modificazioni, stabilisce all'articolo 19, comma 1, che "*Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali*";
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" dispone all'articolo 3, che sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l'altro, "*le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*";
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare l'art. 12 bis, successivamente modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,

- con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale è stato istituito un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2021, 294/BIL con il quale è stato istituito il capitolo di spesa n. 531 denominato *"Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento"*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022 ha definito i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 12-bis sopra citato;
 - l'art. 5 del suddetto decreto prevede che *"Al fine di garantire l'efficace corresponsione dei benefici, il Dipartimento delle politiche della famiglia può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, mediante stipula di apposita convenzione, per la gestione delle istanze e l'erogazione dei contributi. Agli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede nel limite massimo dell'1% dell'importo del Fondo"*;
 - il Ministro per le pari opportunità e la famiglia con nota n. 752 dell'8 settembre 2022, ha chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale la disponibilità a collaborare per quanto riguarda in particolare le fasi inerenti alla gestione delle istanze e all'erogazione dei contributi ai soggetti interessati;
 - l'INPS, con nota n. 162664 del 12 dicembre 2022, ha manifestato la disponibilità a collaborare all'attuazione della misura;

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai fini dell'erogazione del contributo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, come previsto dall'art. 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, successivamente modificato dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è previsto lo stanziamento di € 10.000.000 per il periodo dal 08/03/2020 al 31/03/2022, a valere sul predetto Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.
3. Il contributo è erogato ai soggetti beneficiari che abbiano fatto domanda al Dipartimento a seguito dell'avviso pubblico dallo stesso predisposto, avvalendosi del servizio messo a disposizione dall'INPS sul portale dell'Istituto e reso disponibile al Dipartimento.
4. L'attività di erogazione dell'importo nella misura stabilita nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è svolta dall'INPS, previo trasferimento delle risorse necessarie a carico del Dipartimento. Le informazioni utili ad effettuare i relativi pagamenti sono trasmesse all'INPS dal Dipartimento a seguito dell'accesso al portale INPS secondo le modalità previste dall'allegato Piano di Lavoro, che costituisce parte integrante della presente Convenzione (All. 1).

Art. 3 Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Convenzione il Dipartimento si impegna:
 - a) a pubblicare sul sito internet del Dipartimento, contestualmente alla pubblicazione da parte di INPS sul proprio sito, l'Avviso relativo alla presentazione dell'istanza ai fini dell'accesso al contributo;
 - b) a svolgere l'attività amministrativa e istruttoria delle istanze, tenendo conto a tal fine delle verifiche preliminari svolte dall'INPS utili all'individuazione dei potenziali beneficiari, nonché ad accertare i requisiti per la spettanza del contributo;
 - c) previa istruttoria dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, ad individuare i beneficiari del contributo di cui all'art. 2 della presente Convenzione, a determinare la misura dello stesso e a comunicare all'INPS, avvalendosi del portale, le disposizioni di pagamento contenenti le informazioni stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, nei limiti delle risorse indicate in premessa e accreditate all'Istituto ai sensi dell'art. 4 e, in ogni caso, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE;
 - d) acquisire il necessario consenso al trattamento dei dati personali nei rapporti con gli interessati e nelle relative istanze, in relazione alle attività istituzionali di scambio dei dati ed informazioni tra le Parti, dirette all'attuazione della presente Convenzione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Convenzione l'INPS si impegna:
 - a) a realizzare una piattaforma telematica per l'acquisizione delle istanze e della relativa documentazione richiesta, ai fini dell'accesso al contributo, da parte dei soggetti richiedenti la misura nonché ai fini della consultazione on line da parte del Dipartimento, nella sezione allo stesso dedicata, delle domande e del monitoraggio dello stato di avanzamento dei pagamenti;
 - b) ad effettuare il pagamento del contributo, in esecuzione delle disposizioni di pagamento ricevute, sul conto corrente bancario/postale ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all'elenco comunicato dal Dipartimento, previa verifica della titolarità dell'IBAN in capo al beneficiario della prestazione, ovvero con l'emissione di un bonifico domiciliato presso l'Ufficio Postale.

Art. 4 Provvista finanziaria

1. Il Dipartimento provvede ad accreditare, almeno quindici giorni prima della data di regolamento, sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, sezione 350, intestato a INPS INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843, la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del contributo di cui alla presente Convenzione, oltre a quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento ai sensi del successivo articolo 5.
2. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del contributo da erogare e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di detta misura.
3. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle disposizioni di pagamento ricevute.

Art. 5 Oneri

1. Il Dipartimento riconosce all'INPS la somma di € 100.000,00, pari al 1% del Fondo oggetto della presente Convenzione, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 23 agosto 2022, a titolo di rimborso omnicomprensivo di qualsiasi onere sostenuto per il servizio reso.

Art. 6 Regime fiscale

1. Il Dipartimento dichiara che il contributo di cui alla presente Convenzione costituisce sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973 e si impegna a manlevare l'INPS da qualsiasi responsabilità in caso di diversa qualificazione della natura reddituale dello stesso.

Art. 7 Modalità scambio dati

1. I tempi e le modalità di realizzazione delle attività discendenti dalla presente Convenzione sono disciplinati dall'allegato Piano di Lavoro (All. 1).
2. Il Piano di Lavoro potrà essere modificato in ogni tempo, previo accordo scritto delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.

Art. 8

Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. È demandata all'esclusiva responsabilità del Dipartimento l'individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all'articolo 2, nonché dei relativi dati per il pagamento.
2. Il Dipartimento manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del Dipartimento stesso, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o dopo il termine di validità della Convenzione stessa.
3. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura del Dipartimento.
4. In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall'INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria. In tal caso, il Dipartimento potrà procedere alla trasmissione ex novo delle relative disposizioni di pagamento delle somme reintroitate ove spettanti.
5. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Dipartimento nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione delle misure.
6. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva del Dipartimento e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento.
7. Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo di cui alla presente Convenzione, il Dipartimento è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.
8. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del Dipartimento non conforme nei dati e nelle modalità, a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato al Dipartimento, non potranno essere imputati all'Istituto.
9. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso

Art. 9

Rendicontazione

1. L'INPS s'impegna a fornire al Dipartimento un documento di sintesi avente ad oggetto l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 ai singoli beneficiari, al fine di permettere l'avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa, nonché l'elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto dall'Istituto non è andato a buon fine.
2. Le Parti concorderanno le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente Convenzione, se risultate eccedenti.

Art. 10

Referenti della Convenzione

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:
 - per il Dipofam, dott.ssa Rosella Rega, dirigente coordinatore servizio politiche per la famiglia, Ufficio II, e il dott. Pasquale Fabio Campanile, funzionario servizio politiche per la famiglia, Ufficio II;
 - per l'INPS, dott.ssa Carmeliana Franzese, dirigente Area prestazioni a sostegno della famiglia, DC Inclusione e invalidità civile, e il dott. Simone Parola, funzionario Responsabile Team Prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia: normativa e gestione.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti della Convenzione come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione, il "Titolare del trattamento dei dati" è il Dipartimento che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (All. 2).
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Dipartimento) – a partire da quelle contenute nello stesso nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di

consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone.

6. INPS assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. INPS designa i propri dipendenti quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
8. Le istruzioni di cui al comma precedente garantiscono il rispetto di quanto, ai fini della disciplina del trattamento è, in ogni caso, indicato al Responsabile dal Titolare, avuto specifico riferimento alle previsioni per il trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari dell'art. 9 del Regolamento UE, nonché alle prescrizioni fornite per l'utilizzo delle modalità tecniche da impiegare, siano esse telematiche oppure su supporti cartacei.
9. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
10. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.
11. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Art. 12 **Misure di sicurezza**

1. INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione.
2. In tale ambito INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del

Regolamento UE.

3. INPS si impegna a fornire tempestivamente al Dipartimento ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto del Dipartimento, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il Dipartimento adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE.

Art. 13

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni e può essere rinnovata per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, previo rifinanziamento del Fondo, mediante scambio di note PEC.

Art. 14

Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione e/o alla concreta attuazione della presente Convenzione.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria è competente il foro di Roma.

Firme

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia,

Istituto Nazionale Previdenza Sociale,

ALLEGATI:

All. 1- Piano di Lavoro

All. 2 - Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE

ALLEGATO 1

Piano di Lavoro

1 Generalità

1.1 Scopo del documento

Il documento definisce i tempi e le modalità di realizzazione delle attività di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito Dipartimento) e l'Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito INPS) ai fini dell'erogazione del contributo di cui all' art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall' art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022.

Le attività di collaborazione sono disciplinate dalla Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e l'INPS per l'erogazione del "bonus genitori separati o divorziati" di cui il presente documento costituisce parte integrante.

1.2 Glossario

Termine	Definizione
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
CAF	Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
PEC	Posta Elettronica Certificata
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta Nazionale dei Servizi
CRO	Codice Riferimento Operazione
Dipartimento	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Piattaforma web	Piattaforma online INPS denominata "Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche"

2 Flusso operativo

Le attività necessarie per la gestione operativa del contributo sono le seguenti:

1. Presentazione della domanda
2. Consultazione online delle domande da parte del Dipartimento
3. Verifiche preliminari eseguite da INPS
4. Trasmissione domande al Dipartimento
5. Trasmissione dell'esito dell'istruttoria all'INPS
6. Erogazione dell'importo
7. Anomalie in fase di pagamento e richieste di riesame
8. Monitoraggio dello stato d'avanzamento dei pagamenti e impiego del budget

2.1 Presentazione della domanda

Il richiedente può presentare domanda di contributo utilizzando un'applicazione disponibile sul sito web istituzionale dell'INPS previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID, CIE, CNS).

Non è prevista la possibilità di intermediazione da parte di Patronati e/o CAF.

Informazioni richieste in fase di domanda

- Anagrafica completa di indirizzo di residenza al momento della domanda. I dati vengono precompilati sulla base delle informazioni disponibili nell'archivio anagrafico INPS ove possibile.
- Indirizzo prevalente di residenza nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022
- Dati di contatto
- Dati dell'altro genitore
- Estremi del provvedimento che ha determinato durata e importo dell'assegno di mantenimento
- Dati del/dei figlio/i e periodi di convivenza
- Decorrenza e importo dell'assegno di mantenimento suddiviso in importo per il coniuge e importo per il figlio
- Importo dovuto e importo ricevuto a titolo di assegno di mantenimento per ogni anno
- Dati per l'accredito del beneficio (IBAN o bonifico domiciliato presso l'ufficio postale)

Documenti da allegare

- Provvedimento/i che ha/hanno determinato durata e importo dell'assegno di mantenimento (obbligatorio)
- Attestazione della disabilità (obbligatorio solo per figli maggiorenni nel periodo di interesse e se la disabilità è stata certificata ante 2010, o da contenzioso oppure se rilasciata dalle provincie autonome di Trento o Bolzano o dalla Valle D'Aosta).

Una volta completato l'iter, il richiedente dispone di una ricevuta attestante la presentazione della domanda.

2.2 Consultazione online delle domande da parte del Dipartimento

Al fine di consentire al Dipartimento la consultazione delle domande si prevede un accesso dedicato alla piattaforma INPS "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Tale accesso sarà consentito a un insieme predefinito di codici fiscali preventivamente comunicati dal Dipartimento ad INPS tramite PEC. Allo stesso modo, il Dipartimento invierà eventuali aggiornamenti o modifiche alla lista dei soggetti che potranno accedere ai dati delle domande.

I soggetti presenti nella lista dovranno disporre delle consuete credenziali di accesso previste per i sistemi INPS (SPID, CIE o CNS) e accedere all'applicazione che raccoglie la domanda.

L'applicazione consentirà di accedere con un profilo specifico dedicato al Dipartimento a una nuova sezione del portale all'interno della quale sarà possibile:

- consultare la lista delle domande presentate, con la possibilità di filtrare per data presentazione (solo per le domande in stato da “Presentata” in poi) o per stato domanda;
- effettuare la ricerca puntuale per codice fiscale richiedente;
- visualizzare il dettaglio delle domande presentate;
- visualizzare e scaricare gli allegati caricati dai richiedenti in fase di presentazione;

2.3 Verifiche preliminari eseguite da INPS

INPS effettuerà i controlli di base riportati di seguito e ne fornirà l'esito al Dipartimento:

- Verifica di validità del codice fiscale del richiedente ed eventuale data decesso ove presente;
- Verifica di validità del codice fiscale dell'altro genitore ed eventuale data decesso ove presente;
- Verifica di validità del codice fiscale del /dei figli ed eventuale data/e decesso ove presente/i;
- Verifica della presenza di disabilità grave (solo per figli maggiorenni nel periodo d'interesse).

2.4 Trasmissione domande al Dipartimento

Al termine del periodo di presentazione delle domande e dopo l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo precedente, verrà trasmesso attraverso PEC, con allegato firmato e cifrato, l'elenco completo delle domande presentate, con l'indicazione della tipologia di allegato caricato e l'esito delle verifiche di cui al paragrafo 2.3.

2.5 Trasmissione dell'esito dell'istruttoria all'INPS

La trasmissione dell'esito dell'istruttoria, comprensivo dell'eventuale importo da erogare verrà trasmesso dal Dipartimento a INPS tramite PEC attraverso un file firmato e cifrato accompagnato da una distinta riassuntiva anch'essa firmata digitalmente.

2.6 Disponibilità della provvista

La trasmissione del file tramite PEC deve essere preceduta dal trasferimento della provvista finanziaria e l'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari non può che essere successivo alla verifica della disponibilità della provvista stessa e della sua capienza a cura dell'applicativo gestionale.

2.7 Erogazione dell'importo

Ricevuto il flusso di cui al paragrafo precedente, INPS dispone il pagamento secondo le modalità indicate in domanda e rende disponibili all'interno dell'applicazione già utilizzata per la presentazione delle domande le informazioni circa l'esito dell'istruttoria e l'eventuale pagamento disposto. Contestualmente, INPS invia al richiedente una notifica al fine di comunicare l'avvenuto completamento della fase istruttoria e la disposizione del pagamento. Le notifiche verranno inviate ai recapiti già in possesso dell'istituto.

2.8 Anomalie in fase di pagamento e richieste di riesame

Anomalie in fase di pagamento

Qualora vi siano domande con esito dell'istruttoria positiva per le quali non sia stato possibile disporre il pagamento a causa di mancata titolarità o inesattezza dell'IBAN, ovvero qualora nonostante la corretta erogazione dell'importo questo sia stato reincassato, INPS mette a disposizione del Dipartimento i dettagli relativi ai pagamenti interessati.

Al fine di consentire la corretta gestione dei casi indicati, INPS mette a disposizione del Dipartimento apposite funzionalità per l'aggiornamento dell'IBAN o del canale di accredito. La emissione ex novo dei pagamenti riaccreditati, ove spettanti, dovrà essere gestita secondo le modalità illustrate nell'art.8, comma 4 della convenzione.

Richieste di riesame

Qualora l'istruttoria eseguita dal Dipartimento si sia conclusa con esito negativo, il cittadino potrà presentare l'eventuale richiesta di riesame unicamente al Dipartimento.

Il Dipartimento comunicherà a INPS l'esito del riesame comprensivo dell'eventuale importo da erogare; la trasmissione dell'esito dell'istruttoria di riesame, comprensivo dell'eventuale importo da erogare verrà trasmesso dal Dipartimento a INPS tramite PEC attraverso un file firmato e cifrato accompagnato da una distinta riassuntiva anch'essa firmata digitalmente.

2.9 Rendicontazione e Monitoraggio dello stato d'avanzamento dei pagamenti e impiego del budget

Sulla piattaforma online nella sezione dedicata al Dipartimento con le modalità di cui al paragrafo 2.2 INPS mette a disposizione per ogni domanda i dettagli dei pagamenti ivi inclusi:

- l'importo impegnato;
- l'importo erogato;
- la data regolamento;
- il CRO (se pagamento su IBAN).

Con le stesse modalità verranno rese disponibili le statistiche sull'andamento della misura nel formato dettagliato nel paragrafo successivo e l'indicazione del budget residuo.

3 Dettaglio dei dati oggetto di scambio

Lo scambio dati tra INPS e Dipartimento avviene attraverso allegati firmati e cifrati inviati tramite PEC. Nei paragrafi successivi è riportato il dettaglio dei singoli dati interessati.

1. Trasmissione delle domande presentate (flusso da INPS verso il Dipartimento)

Un unico file contenente, per ogni domanda:

- I dati identificativi della domanda
- I dati anagrafici del richiedente
- I dati specifici della domanda

- I dati dei figli di ciascun richiedente
- L'esito dei controlli preliminari (ove disponibili)

2. *I dati dell'istruttoria e importo spettante (flusso dal Dipartimento verso INPS)*

Un unico file contenente gli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento con relativa indicazione dell'importo da erogare limitatamente alle domande accolte.

3. *Erogazione dell'importo e gestione anomalie in fase di pagamento (flusso da INPS verso il Dipartimento)*

Un unico file contenente i dati relativi ai pagamenti e alle eventuali anomalie rilevate in fase di pagamento

- Dettaglio analitico dei pagamenti

4. *Report di monitoraggio al Dipartimento (flusso da INPS verso il Dipartimento)*

Un unico file contenente le statistiche di monitoraggio dello stato d'avanzamento delle domande, pagamenti e impiego del budget

- Statistiche di riepilogo
- Statistiche di dettaglio

I file trasmessi dal Dipartimento saranno oggetto di una verifica preliminare basata su un insieme di regole che verrà condiviso in un apposito manuale operativo.

I file che hanno superato tutti i controlli verranno acquisiti ed elaborati.

I file che non hanno superato i controlli verranno scartati e sarà trasmesso tramite PEC un allegato firmato e cifrato contenente i motivi dello scarto.

3.1 Tracciato record flusso domande (Trasmissione di tutte le domande)

Questo paragrafo dettaglia lo scambio dati per il flusso di cui al paragrafo 2.4 che riguarda le domande presentate e gli esiti delle verifiche preliminari svolte da INPS di cui al paragrafo 2.3. In sintesi, i dati di interesse sono:

- I dati identificativi della domanda
- I dati anagrafici del richiedente
- I dati specifici della domanda
- I dati dei figli di ciascun richiedente
- L'esito delle verifiche preliminari (ove disponibili)

3.1.1 Dati identificativi della domanda

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Codice Domanda	Codice numerico univoco identificativo della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice Fiscale Richiedente	Codice fiscale del soggetto che richiede la prestazione		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Data Presentazione	Timestamp di presentazione della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Protocollo INPS	Protocollo INPS associato alla domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Stato Domanda	Stato corrente della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Data aggiornamento	Ultima data di aggiornamento dello stato		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

3.1.2 Dati anagrafici del richiedente

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Codice Domanda	Codice numerico univoco identificativo della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Nome	Nome del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Cognome	Cognome del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Data di nascita	Data di nascita del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice Fiscale	Codice Fiscale del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Genere	Genere del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Stato di nascita	Stato di nascita del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Provincia di nascita	Provincia di nascita del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Luogo di nascita	Luogo di nascita del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Via/piazza/altro residenza	Via/piazza/altro residenza del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero civico residenza	Numero civico residenza del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Provincia residenza	Provincia residenza del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Comune residenza	Comune residenza del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
CAP residenza	CAP residenza del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Stato residenza	Stato residenza del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Via/piazza/altro residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022	Via/piazza/altro residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022 del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero civico residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022	Numero civico residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022 del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Provincia residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022	Provincia residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022 del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Comune residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022	Comune residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022 del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
CAP residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022	CAP residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022 del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Stato residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022	Stato residenza prevalente nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022 del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Cellulare	Cellulare del richiedente indicato in domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
E-mail	E-mail del richiedente indicato in domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
PEC	PEC del richiedente indicato in domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

3.1.3 Dati specifici della domanda

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Codice Domanda	Codice numerico univoco identificativo della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice Fiscale Richiedente	Codice fiscale di chi ha presentato domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Stato rapporto	Stato rapporto precedente con l'altro genitore		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Nome altro genitore	Nome dell'altro genitore		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Cognome altro genitore	Cognome dell'altro genitore		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice fiscale altro genitore	Codice fiscale dell'altro genitore		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Natura del precedente rapporto	Natura del precedente rapporto con l'altro genitore		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Accordo di separazione consensuale (si/no)	Presenza o meno di accordo di separazione consensuale (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Provvedimento di separazione	Numero del provvedimento di separazione		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Data del provvedimento	Data del provvedimento di separazione		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Provvedimento emesso da	Ente che ha emesso il provvedimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Regione	Regione in cui è stato emesso il provvedimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Provincia	Provincia in cui è stato emesso il provvedimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Comune	Comune in cui è stato emesso il provvedimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Richiesta per l'anno 2020 (si/no)	Richiesta per l'anno 2020 (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Richiesta per l'anno 2021 (si/no)	Richiesta per l'anno 2021 (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Richiesta per l'anno 2022 (si/no)	Richiesta per l'anno 2022 (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Mese inizio decorrenza assegno di mantenimento	Mese inizio decorrenza assegno di mantenimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Anno inizio decorrenza assegno di mantenimento	Anno inizio decorrenza assegno di mantenimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Mese fine decorrenza assegno di mantenimento	Mese fine decorrenza assegno di mantenimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Anno fine decorrenza assegno di mantenimento	Anno fine decorrenza assegno di mantenimento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Assegno ancora in corso (si/no)	Assegno ancora in corso (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Ammontare complessivo assegno nel periodo	Ammontare complessivo assegno nel periodo		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Ammontare complessivo assegno per i figli nel periodo	Ammontare complessivo assegno per i figli nel periodo		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Ammontare complessivo assegno per ex coniuge o convivente	Ammontare complessivo assegno per ex coniuge o convivente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Importo dovuto anno 2020	Importo dovuto anno 2020		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Importo ricevuto anno 2020	Importo ricevuto anno 2020		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Importo dovuto anno 2021	Importo dovuto anno 2021		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Importo ricevuto anno 2021	Importo ricevuto anno 2021		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Importo dovuto anno 2022	Importo dovuto anno 2022		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Importo ricevuto anno 2022	Importo ricevuto anno 2022		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Canale di accredito indicato	IBAN oppure indicazione Bonifico Domiciliato presso l'ufficio postale (come indicato in domanda o successivamente modificato)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Documento di attestazione diritto all'assegno (si/no)	Documento di attestazione diritto all'assegno (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Documentazione medica sanitaria (si/no)	Documentazione medica sanitaria (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Dichiarazione di inadempienza causa sospensione lavoro (si/no)	Dichiarazione di inadempienza causa sospensione lavoro (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Dichiarazione di inadempienza causa reddito (si/no)	Dichiarazione di inadempienza causa reddito (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

3.1.4 Dati dei figli di ciascun richiedente

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Codice Domanda	Codice numerico univoco identificativo della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice fiscale richiedente	Codice fiscale richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice fiscale figlio/a	Codice fiscale figlio/a		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Nome figlio/a	Nome figlio/a		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Cognome figlio/a	Cognome figlio/a		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Convivente dal	Convivente dal gg/mm/aa all'interno del periodo di interesse della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Convivente al	Convivente al gg/mm/aa all'interno del periodo di interesse della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Stato nel periodo di interesse	Indicazione se Minorenne, Maggiorene, Maggiorene con disabilità grave		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Certificazione disabilità grave (si/no)	Presenza o meno di certificazione relativa alla disabilità grave (si/no)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Il tracciato verrà ripetuto per ogni figlio indicato in domanda

3.1.5 Esito controlli preliminari (ove disponibili)

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Codice Domanda	Codice numerico univoco identificativo della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice fiscale richiedente	Codice Fiscale del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
CF Richiedente valido al Fisco	Esito del controllo preliminare su "CF richiedente valido al fisco"		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Eventuale data di morte per il richiedente	Esito del controllo preliminare "Eventuale data di morte per il richiedente"		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
CF altro genitore valido al Fisco	Esito del controllo preliminare "CF altro genitore valido al Fisco"		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Eventuale data di morte altro genitore	Esito del controllo preliminare "Eventuale data di morte altro genitore"		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
CF figlio 1valido al Fisco	Esito del controllo preliminare "CF figlio 1valido al Fisco"		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Eventuale data di morte Figlio1	Esito del controllo preliminare "Eventuale data di morte Figlio1"		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Le righe relative al figlio verranno ripetute per ogni figlio indicato in domanda.

3.2 Tracciato per la trasmissione dell'esito dell'istruttoria e importo spettante dal Dipartimento verso INPS

Questo paragrafo dettaglia lo scambio dati per il flusso di cui al paragrafo 2.5 che riguarda la comunicazione dell'esito delle istruttorie e le eventuali richieste di pagamento dal Dipartimento verso INPS.

La comunicazione avverrà compilando un file in formato Excel fornito da INPS.

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Codice Domanda	Codice numerico univoco identificativo della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Codice Fiscale	Codice Fiscale del richiedente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Esito	Il campo esito viene valorizzato indicando "ACCOLTA" se il richiedente rispetta il requisito di accesso alla prestazione, "RESPINTA" se il requisito non è rispettato	Stringa	Compilazione a cura del Dipartimento.
Motivazione esito	Motivazione sintetica della determinazione dell'esito	Stringa	Compilazione a cura del Dipartimento.
Istruttoria di riesame	Indicazione se si tratta di domanda di riesame. Valori possibili "SI" o "NO"	Stringa	Compilazione a cura del Dipartimento.
Importo spettante complessivo	Importo complessivo da erogare al richiedente stabilito dal Dipartimento	Importo	Compilazione a cura del Dipartimento.
Messaggio di scarto	Campo valorizzato da INPS solamente nel caso in cui l'informazione inserita in uno dei campi editabili dal Dipartimento non è coerente con i possibili valori. In tal caso viene fornito un messaggio di errore.		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

3.3 Erogazione dell'importo e gestione anomalie in fase di pagamento

Questo paragrafo dettaglia lo scambio dati per il flusso di cui al paragrafo 2.6 e parzialmente 2.7.

Con particolare riferimento ai pagamenti bloccati a causa di mancata titolarità o inesattezza dell'IBAN attraverso la procedura Internet sarà possibile modificare il canale di accredito; il pagamento verrà erogato con le nuove modalità alla successiva elaborazione.

Con riferimento alla casistica che vede il pagamento reincassato, dopo avere eventualmente aggiornato il canale di accredito, sarà possibile chiedere una nuova disposizione di pagamento.

I dati di interesse saranno disponibili sull'interfaccia Web con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

3.3.1 Dettaglio analitico dei pagamenti (flusso da INPS verso il Dipartimento)

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Codice Domanda	Codice numerico univoco identificativo della domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Id Pagamento	Codice univoco del pagamento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Codice Fiscale del richiedente	Codice fiscale di chi ha presentato domanda		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Importo	Importo spettante		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Data richiesta pagamento	Data di invio della richiesta di pagamento al sistema di contabilità		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Data pagamento	Data di regolamento del pagamento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
CRO	Codice operazione		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Stato del pagamento	Stato in cui si trova il pagamento		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Messaggio Errore del pagamento	Eventuale messaggio che descrive l'errore verificatosi in fase di pagamento (esempio: "IBAN non valido", "Sportello chiuso", etc...)		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

3.4 Report di monitoraggio (flusso da INPS verso il Dipartimento)

Questo paragrafo dettaglia lo scambio dati per il flusso di cui al paragrafo 2.8.

I dati di interesse, che saranno disponibili sull'interfaccia Web con le modalità di cui al paragrafo 2.2, sono disponibili nei seguenti raggruppamenti:

- Statistiche di riepilogo
- Statistiche di dettaglio

3.4.1 Statistiche di Riepilogo

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Numero domande pervenute	Numero complessivo delle domande presentate		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande in istruttoria	Numero delle domande in lavorazione		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande con controlli preliminari KO	Numero delle domande che non hanno passato i controlli preliminari INPS		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande accolte	Numero delle domande accolte		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande respinte	Numero delle domande respinte		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande pagate	Numero delle domande pagate		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Importo totale pagato	Totale importo erogato		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

3.4.2 Statistiche di Dettaglio

Nome Campo	Descrizione Campo	Formato campo	Vincoli
Numero domande pervenute	Numero di domande complessivamente presentate		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Numero annualità richieste per domande pervenute	Numero di anni richiesti in domanda complessivamente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Indennità per domande pervenute	Indennità complessivamente da erogare sulla base del numero di domande pervenute		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande con controlli preliminari KO	Numero complessivo di domande che non hanno passato i controlli di preistruttoria		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero annualità richieste per domande con controlli preliminari KO	Numero di anni complessivamente richiesti per le domande che non hanno passato i controlli di preistruttoria		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande accolte	Numero di domande complessivamente accolte		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero annualità richieste per domande accolte	Numero di anni richiesti in domanda complessivamente		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Indennità per domande accolte	Indennità complessivamente da erogare sulla base del numero di domande pervenute		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande respinte	Numero di domande complessivamente respinte		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero annualità richieste per domande respinte	Numero di anni richiesti complessivamente per le domande respinte		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero domande pagate	Numero di domande complessivamente pagate		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Numero annualità richieste per domande pagate	Numero di anni richiesti complessivamente per le domande pagate		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Indennità per domande pagate	Indennità complessivamente erogata		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Residuo su accolte	Residuo sul budget per le domande accolte		Sola lettura. Compilato a cura di INPS
Residuo su importi pagati	Residuo sul budget per le domande pagate		Sola lettura. Compilato a cura di INPS

Allegato 2

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, di seguito denominato “Dipartimento” o “DIPOFAM”, con sede in Roma, via Quattro Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal ... domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

VISTO

- Art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall' art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, di seguito “Decreto”;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
- Il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”.

CONSIDERATO

- che l’art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- che il considerando numero 81 del Regolamento UE prevede che *“Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le*

categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”;

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;*

- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *“ I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;*

- che l'art. 29 del Regolamento UE stabilisce che il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

PREMESSO

- che il Dipartimento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali relativo all'erogazione del contributo previsto dal Decreto;
- che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, ai fini dell'erogazione del beneficio specificato dal predetto Decreto è definito nel prosieguo più brevemente “Dipartimento” o “DIPOFAM” o, congiuntamente a “INPS”, “le Parti”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, secondo cui” Al fine di garantire l'efficace corresponsione dei benefici, il Dipartimento delle politiche della famiglia può avvalersi della collaborazione

di enti pubblici o privati, mediante stipula di apposita convenzione, per la gestione delle istanze e l'erogazione dei contributi. Agli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede nel limite massimo dell'1% dell'importo del Fondo”;

- che con la nota prot. n. 752 del 08/09/2022 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha chiesto all'INPS la disponibilità a collaborare all'attuazione della norma;
- che con la nota INPS n. 162664 del 12 dicembre 2022, l'Istituto ha manifestato la disponibilità a collaborare all'attuazione della normativa sopra citata;
- che l'INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che l'INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, per le attività di cui al Decreto attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, il Dipartimento, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale “Responsabile del trattamento” (di seguito, per brevità, solo il “Responsabile”) per l'espletamento delle attività di erogazione del contributo come previsto dal Decreto in premessa.

INPS in persona del, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”).

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE – necessari all'erogazione del contributo di cui al Decreto, descritte nell'allegato Piano delle attività

(Allegato 1), che costituisce parte integrante della Convenzione.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui al Decreto in premessa nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' art. 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nel Decreto in premessa e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti dal Decreto in premessa, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dell'erogazione del beneficio previsto dal Decreto in premessa. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche

per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

2.5 L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" nel rispetto dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino

l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici

eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto del Dipartimento, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che sia adempiuta, nei termini prescritti, la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del beneficio oggetto del Decreto in premessa.

9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nel Decreto in premessa, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico